

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI (PPWR)

Faccio riferimento alla mia circolare del marzo 2026 per cercare di meglio chiarire e sintetizzare il Reg. UE 2025/40 (PPWR) del 11 febbraio 2025 in vigore dal 12 agosto 2026.

Cosa cambia per il settore vino dal 12 agosto 2026

Perché l'Europa chiede questo: gli imballaggi (bottiglie, tappi, cartoni, pallet...) generano ogni anno enormi quantità di rifiuti in tutta Europa, e finora ogni Paese aveva regole diverse su come progettarli, etichettarli e riciclarli. Questo creava confusione per le aziende che vendono in più Stati e rendeva più difficile ridurre davvero i rifiuti.

L'UE ha quindi deciso di darsi un'unica regola comune per tutti, con l'obiettivo di produrre meno rifiuti di imballaggio, **renderli tutti riciclabili**, e favorire il riutilizzo dove possibile.

1. Cos'è il PPWR

PPWR è la sigla di "Packaging and Packaging Waste Regulation", in italiano, il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

È il Regolamento (UE) 2025/40, in vigore dall'11 febbraio 2025 e applicabile in tutta l'UE dal 12 agosto 2026. Sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE.

Perché un Regolamento e non una Direttiva: un Regolamento si applica direttamente e allo stesso modo in tutti gli Stati membri, senza bisogno che ogni Paese lo recepisca con una propria legge a differenza della Direttiva precedente, che lasciava più margini di discrezionalità ai singoli Stati. Questo è coerente con l'obiettivo di avere regole davvero uniformi in tutta l'UE.

Cosa comporta per il mondo del vino, in concreto: soprattutto **nuovi obblighi di documentazione e di collaborazione con i fornitori** non modifiche immediate al prodotto o alle bottiglie.

Il punto più delicato, su cui si concentra il resto di questa circolare, è capire chi in filiera è considerato "Fabbricante" dell'imballaggio, perché è su questa figura che ricadono gli obblighi principali.

In sintesi: dal 12 agosto 2026 ogni cantina deve sapere, per ciascun componente del proprio imballaggio (bottiglia, tappo, capsula, gabbietta, etichetta, cartone, pallet), se è essa stessa

"Fabbricante" ai sensi del Regolamento e in tal caso redigere una Dichiarazione di Conformità UE.

Nella maggior parte dei casi la cantina che imbottiglia a proprio marchio è considerata Fabbricante.

Gli obblighi in parole semplici: chi deve fare cosa, e perché

Prima di entrare nei dettagli tecnici, vale la pena capire la logica di fondo: il Regolamento non impone le stesse cose a tutti allo stesso modo, ma distribuisce responsabilità diverse lungo la filiera, a seconda del ruolo di ciascuno.

Obblighi che riguardano tutti (anche chi non è Fabbricante)

- Rispettare comunque i limiti di sicurezza sui materiali (**PFAS, metalli pesanti**) per qualunque imballaggio che si mette sul mercato, anche solo vendendolo o distribuendolo.

- Fornire alla filiera le informazioni tecniche sui materiali che si producono o forniscono, quando richieste da chi è Fabbricante.

- Conservare la documentazione relativa ai propri prodotti, per poterla esibire in caso di controllo.

Perché: anche chi non ha la responsabilità finale di "garantire" la conformità di un imballaggio deve comunque fare la propria parte nella catena di informazioni altrimenti chi è Fabbricante non avrebbe i dati necessari per attestare che tutto è a norma.

Obblighi aggiuntivi per chi è Fabbricante

- Valutare la conformità dell'imballaggio ai requisiti del Regolamento (sostanze contenute, riciclabilità, etichettatura).

- Redigere, firmare e conservare la Dichiarazione di Conformità UE.

- Raccogliere e organizzare la documentazione tecnica a supporto (**dati dei fornitori, prove, analisi**).

- Rispondere alle autorità di controllo se richiesto, e intervenire (correggere, ritirare) in caso di non conformità.

Perché: il Regolamento vuole che per ogni imballaggio ci sia sempre un solo soggetto chiaramente individuabile come responsabile finale della sua conformità. Senza questa regola, in una filiera con più fornitori (chi fa il vetro, chi il tappo, chi la capsula, chi imbottiglia) nessuno si sentirebbe responsabile.

in caso di problema, le autorità non saprebbero a chi rivolgersi.

2. Cosa si intende per "imballaggio" in una bottiglia di vino

La nozione di imballaggio del Regolamento è molto ampia e comprende anche i componenti accessori.

Per una bottiglia di vino, spumante, aperitivo, amaro, distillato o aceto, sono considerati imballaggi:

- **Bottiglia di vetro imballaggio primario.**
- **Tappo (sughero/sintetico) componente accessorio.**
- **Capsula componente accessorio.**
- **Gabbietta (spumanti) componente accessorio.**
- **Etichetta anche se non separabile dalla bottiglia; esente dai limiti PFAS.**
- **Cartone di movimentazione imballaggio secondario: richiede dichiarazione separata, fatto salvo il caso in cui sia compreso nella "unità di imballaggio"**

*la nozione di "unità di imballaggio" è piuttosto ampia e può comprendere anche il cartone che contiene le singole unità di vendita.

Poiché spesso il cartone riporta il marchio commerciale della cantina che ne diventa quindi Fabbricante può essere più agevole

predisporre un'unica Dichiarazione di Conformità che includa anche il cartone, anziché una dichiarazione separata, quando il cartone stesso può essere qualificato come parte dell'unità di imballaggio.

- Pallet e film avvolgente imballaggio da trasporto: richiede dichiarazione separata.

NON sono considerati imballaggi: il contrassegno di Stato DOC/DOCG/IGP e il contrassegno fiscale, perché non svolgono una funzione di imballaggio.

3. Chi è il "Fabbricante"? La domanda chiave Il Regolamento individua sempre un solo Fabbricante per ciascun imballaggio lungo la filiera. Non è necessariamente chi produce fisicamente l'imballo.

3.1 La regola generale

È Fabbricante chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale indipendentemente dal fatto che sull'imballo compaia anche un altro marchio.

3.2 L'eccezione per le microimprese

Se l'azienda titolare del marchio è una microimpresa (< 10 dipendenti; fatturato o bilancio ≤ 2 milioni

di €) E il fornitore dell'imballaggio si trova nello stesso Stato membro, allora è il fornitore ad essere considerato Fabbricante.

3.3 Il criterio pratico secondo la Commissione europea

Per gli imballaggi per la vendita, il Fabbricante è di norma il soggetto che effettua le fasi finali di trasformazione (taglio, riempimento, sigillatura) e riempie l'imballaggio con il proprio prodotto quindi, per il vino, tipicamente chi imbottiglia.

C'è una presunzione: se il marchio compare sull'imballo,

il titolare del marchio è probabilmente il Fabbricante, perché ha il potere contrattuale di determinare le caratteristiche dell'imballaggio.

3.4 Casi pratici per il vino

- Bottiglia con etichetta a marchio della cantina → la cantina è Fabbricante della bottiglia (e di tutti i componenti), salvo dimostri di non avere alcun potere di influenzare le caratteristiche dell'imballo (in tal caso resta Fabbricante solo dell'etichetta, e diventa Distributore della bottiglia).
- Bottiglia neutra da catalogo standard del fornitore, marchio veicolato solo dall'etichetta
stessa logica: la presunzione è che la cantina sia comunque Fabbricante, salvo prova contraria basata sull'assenza di potere contrattuale sulle specifiche dell'imballo.
- Tappo o capsula neutri (senza logo) → medesimo criterio del punto precedente.
- Conto lavoro per committente Microimpresa (bottiglia a marchio del committente) → il committente (microimpresa) non può mai essere Fabbricante; lo è il fornitore dell'imballaggio nello stesso Stato membro. Se l'azienda che imbottiglia fornisce essa stessa il vetro, diventa Fabbricante di quel componente e dovrà redigere la relativa dichiarazione anche per conto della microimpresa committente.

Vendita B2B a un'altra azienda italiana che poi esporta → chi vende "mette a disposizione sul mercato" l'imballo e assume la qualifica di Produttore (obblighi EPR/CAC), un ruolo distinto da quello di Fabbricante.

3.5 Private label / GDO

Per i prodotti a marchio del distributore (private label), il Fabbricante è l'impresa titolare del marchio apposto sul prodotto (tipicamente il distributore), anche se non ha materialmente partecipato alla produzione perché è lei a determinare, tramite capitolati, le caratteristiche dell'imballaggio.

4. Fabbricante vs Produttore: due ruoli diversi

Il Regolamento distingue nettamente due figure che spesso coincidono ma non sempre:

- Fabbricante → responsabile della conformità tecnica dell'imballaggio (sostenibilità, etichettatura); redige la Dichiarazione di Conformità UE.
- Produttore → responsabile finanziario della gestione dei rifiuti (Responsabilità Estesa del Produttore, EPR/CAC) nello Stato membro in cui l'imballaggio diventa rifiuto; è chi mette a disposizione l'imballaggio per la prima volta in un dato Stato.

Una cantina che vende in Italia sarà quasi certamente sia Fabbricante che Produttore per il mercato italiano. Se vende all'estero tramite un cliente che poi rivende, il ruolo di Produttore (e i relativi contributi) può spostarsi sul cliente estero, con possibile rimborso del CAC già versato.

5. La Dichiarazione di Conformità UE: cosa fare concretamente

5.1 Cos'è e chi la redige

È il documento con cui il Fabbricante attesta che l'imballaggio possiede i requisiti tecnici (artt. 5-12 del Regolamento) per essere legalmente immesso sul mercato. Obbligatoria dal 12 agosto 2026, redatta secondo lo schema dell'Allegato VIII.

5.2 Una dichiarazione per referenza, o combinata?

È possibile una dichiarazione unica per tutta l'unità di packaging (bottiglia + tappo + capsula + etichetta), oppure una dichiarazione per singolo componente con indicazione delle referenze a cui si applica. Non serve una dichiarazione per ogni singola referenza a catalogo se il formato di imballaggio è identico (es. stesso formato 750ml usato per più vini).

5.3 Imballaggio secondario e da trasporto

Cartone di movimentazione e pallet/film richiedono dichiarazioni di conformità separate rispetto all'unità di vendita, se per questi imballaggi la cantina risulta Fabbricante.

5.4 Conservazione

La dichiarazione e la documentazione tecnica (Allegato VII) vanno conservate 5 anni (10 per gli

imballaggi riutilizzabili) e aggiornate se cambiano le specifiche tecniche o le disposizioni comunitarie.

5.5 Documenti prodotti prima del 12 agosto 2026 ma venduti dopo

Punto delicato: secondo l'interpretazione della Commissione, l'immissione sul mercato coincide con il passaggio di proprietà, non con la data di produzione/imbottigliamento. **Un vino imbottigliato prima del 12 agosto 2026 ma venduto dopo tale data dovrebbe comunque avere una Dichiarazione di Conformità.**

È stata chiesta alla Commissione una salvaguardia per i prodotti che per disciplinare devono invecchiare in bottiglia (es. riserve, lungo affinamento). Aggiornamenti attesi.

6. Focus PFAS: cosa riguarda davvero il vino

PFAS sta per sostanze perfluoroalchiliche (in inglese per- and polyfluoroalkyl substances) — una famiglia molto ampia di migliaia di composti chimici sintetici, usati dagli anni '40 per le loro proprietà utili: resistono al calore, respingono acqua e grassi, e sono molto stabili (rivestimenti di imballaggi a contatto con alimenti- per renderli resistenti a unto e umidità). Il PPWR pone dei limiti massimi di PFAS per tutti gli imballaggi a contatto con alimenti (quindi anche bottiglia, tappo e capsula, se rilevante) a partire dal 12 agosto 2026

- Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere PFAS oltre soglie precise.

- Riguarda bottiglia, tappo, capsula e gabbietta se a diretto contatto con il prodotto NON riguarda l'etichetta, anche se non separabile dalla bottiglia.

- **Nessun periodo di esaurimento scorte: gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono restare in commercio; quelli immessi dopo devono già essere conformi.**

- **Onere della prova: spetta al Fabbricante richiedere ai propri fornitori (chi realizza materialmente l'imballo) le analisi/attestazioni sul contenuto di fluoro, da conservare nella documentazione tecnica.**

Perché esistono questi obblighi specifici

- Limiti su PFAS e metalli pesanti → per tutelare la salute di chi consuma il prodotto: sono sostanze nocive che non devono migrare nell'alimento o nella bevanda.

- Dichiarazione di Conformità → per rendere tracciabile e verificabile chi risponde di un imballaggio, così le autorità (e i consumatori) possono sempre risalire a un responsabile.
- Requisiti di riciclabilità ed etichettatura armonizzata → per ridurre i rifiuti che finiscono in discarica o inceneriti, e per far sì che il consumatore, in qualunque Stato UE si trovi, sappia leggere allo stesso modo dove buttare l'imballaggio.
- Obiettivi di riutilizzo → per spingere, dove è tecnicamente possibile, verso imballaggi che si usano più volte invece che una sola (anche se, come vedremo, il vino ne è in gran parte esentato).

In sintesi: gli obblighi non sono burocrazia fine a sé stessa, ma servono a rispondere a tre domande molto concrete:

- l'imballaggio è sicuro per chi lo usa?
- Chi ne risponde se qualcosa non va?
- E cosa succede quando diventa rifiuto?

8. Riepilogo delle scadenze

- 12 agosto 2026 — Applicazione del Regolamento; limiti PFAS su imballaggi a contatto alimentare; obbligo di Dichiarazione di Conformità UE. Riguarda bottiglia, tappo, capsula (se a contatto): dichiarazione obbligatoria per ogni imballaggio.

- 12 febbraio 2027 — Atto delegato su numero minimo di rotazioni per imballaggi riutilizzabili.

Rilevante solo per chi usa imballaggi riutilizzabili (es. casse, contenitori bulk). 1 gennaio 2028 — Atto delegato su criteri di progettazione per il riciclo e classi A/B/C. Base per adeguare il packaging in vista del 2030.

- 12 agosto 2028 — Etichettatura armonizzata UE (pittogrammi). Riguarda etichetta/bottiglia: nuova simbologia di raccolta differenziata.

- 1 gennaio 2029 — Sistemi di deposito cauzionale per bottiglie in plastica/lattine monouso fino a 3 l. Non applicabile alle bottiglie in vetro (incluse solo su base volontaria degli Stati).

- 1 gennaio 2030 — Obbligo di riciclabilità (classi A/B/C); target riutilizzo trasporto 40%; spazio vuoto ≤50%. Riguarda cartone, pallet, film NON i vini per gli obiettivi di riuso (esenti, vedi

sezione 7).

10. Checklist operativa per la cantina

1. Mappare tutti gli imballaggi immessi in commercio: bottiglia, tappo, capsula, gabbietta, etichetta, cartone, pallet/film.
2. Per ciascun componente, stabilire la posizione in filiera: Fabbricante, Importatore o Distributore (vedi sezione 3).
3. Se Fabbricante: raccogliere dai fornitori la documentazione tecnica e le prove di conformità PFAS/metalli pesanti.
4. Redigere la Dichiarazione di Conformità UE (Allegato VIII) per ciascun imballaggio o gruppo di imballaggi omogenei, entro il 12 agosto 2026.
5. Conservare le dichiarazioni per 5 anni (10 se riutilizzabili) e aggiornarle in caso di modifiche tecniche.
6. **Individuare un referente interno per il tema imballaggi/PPWR.**
7. Monitorare gli aggiornamenti su: atti delegati riciclabilità (2028), etichettatura armonizzata (2028), eventuale salvaguardia per prodotti in affinamento prolungato.

In definitiva entro il 12 agosto 2026 tutte le aziende **obbligate** dovranno mettere in atto una tracciabilità, per ciascun componente, (bottiglia, tappo, capsula, gabbietta, etichetta, cartone, pallet/film) che dimostri ad un eventuale organo di controllo che i materiali usati su imballaggi a contatto alimentare, come da dichiarazioni e analisi del fornitore, rispettano il Reg. UE 2025/40 in fatto di PFAS, quindi il referente interno dovrà, viste le vendite nella UE, dimostrare che gli imballaggi utilizzati sono a norma vista anche la “dichiarazione di conformità UE che a parere mio deve seguire la merce.

Sinalunga 30 luglio 2026

Per Viti Consulenze srl

Enrico Viti